

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DEI DISTURBI DI SPETTRO AUTISTICO (DSA)

ARTICOLO 1

(Istituzione, sede e durata)

È istituita la Consulta provinciale per i Disturbi di Spettro Autistico (DSA), di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in materia di prevenzione, riabilitazione e promozione della salute mentale di persone affette da DSA.

1. La sede della Consulta è presso la Direzione del Dipartimento di Salute Mentale della ASL della Provincia di Foggia.
2. La Consulta resta in carica tre anni.

ARTICOLO 2

(Finalità e Compiti della Consulta)

1. La Consulta è un organismo di partecipazione ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) Esaminare l'evolversi delle condizioni di vita, la situazione sociale e le esigenze della popolazione portatrice di disagio autistico;
 - b) Partecipare alla definizione, programmazione, elaborazione e verifica di specifici provvedimenti di competenza dell'ASL Foggia volte a dare risposte adeguate alle esigenze di tale utenza.
2. La Consulta svolge i seguenti compiti:
 - a) Promuove la partecipazione attiva delle persone con DSA alla vita della collettività ed il riconoscimento dei loro diritti;
 - b) Formula proposte per la realizzazione di interventi in favore delle persone con DSA, finalizzati, in particolare, a favorirne l'integrazione sociale;
 - c) Promuove, nel pieno rispetto della dignità della persona e nella garanzia del diritto di cittadinanza, iniziative per rimuovere situazioni di particolare gravità, richiedendo, se necessario, atti o relazioni scritte in merito alle disfunzioni segnalate;
 - d) Promuove la diffusione e l'informazione in merito alle nuove metodologie informatiche specializzate e ai progetti di vita indipendente;
 - e) Propone, anche in collaborazione con la Consulta dipartimentale per la salute mentale, azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza in favore delle persone con DSA;
 - f) Formula pareri, osservazioni e proposte sui Piani di Zona, fornendo consulenza su strumenti e indicatori per la corretta valutazione e appropriatezza degli interventi.
3. In relazione alla propria finalità può svolgere iniziative per la conoscenza dei fenomeni di interesse della Consulta stessa e proporre all'ASL Foggia l'organizzazione.

ARTICOLO 3

(Composizione della Consulta)

La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni dei familiari che operano sul territorio provinciale per fornire alle persone con diagnosi di DSA strumenti di autotutela e promozione, da organismi di volontariato e per la tutela dei diritti, dalle società scientifiche che operano in materia di salute mentale, da operatori del settore esperti.

In particolare, la Consulta è composta da:

1. Quattro rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari più rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale, accreditate presso il Comitato Consultivo Misto dell'ASL di Foggia;
2. Tre rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti iscritte nel comitato consultivo misto della Asl Fg, diverse dai soggetti di cui al comma 1;
3. Due rappresentanti dell'URP;
4. Due rappresentanti designati dalle società scientifiche;
5. Quattro esperti che operano nel servizio di Neuropsichiatria e Centro Territoriale per l'Autismo (CAT).

Sono invitati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, il Direttore del DSM e il Presidente della Consulta dipartimentale per la salute mentale della ASL. Possono essere, altresì, invitati, in relazione a specifici argomenti, altri rappresentanti degli operatori e dei servizi.

ARTICOLO 4

(Criteri per l'ammissione alla Consulta)

1. Tutti gli organismi di cui all'articolo 3 possono far pervenire formale domanda di partecipazione, diretta al Direttore Generale, per il tramite dell'Urp. La domanda redatta solo utilizzando il format allegato al presente Regolamento e corredata da una documentazione attestante:
 - a) La propria natura (gli scopi; una relazione l'effettiva operatività sul territorio negli ultimi quattro anni; le iniziative intraprese e i risultati ottenuti, iscrizione o meno registro regionale);
2. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della persona designata alla rappresentanza nella Consulta e del rappresentante supplente. I rappresentanti designati non devono essere titolari di cariche elettive;
3. L'accoglimento della domanda verrà determinato dall'URP, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, e verrà comunicato al richiedente.
4. Ogni associazione, organizzazione, istituzione, comitato, categorie o ente può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Consulta che verificherà la sussistenza del requisito di cui al precedente comma 2 e provvederà a comunicare i nuovi nominativi al Direttore Generale.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche alle associazioni, organizzazioni, istituzioni, comitati, categorie o enti di nuova formazione o che per la prima volta intendano partecipare alla Consulta.

ARTICOLO 5

(Insediamento)

Nella prima riunione della Consulta, convocata dal Direttore Generale o da una/un suo delegato/a, si procede all'elezione del Presidente.

ARTICOLO 6

(Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è costituita con Delibera del Direttore Generale dell'ASL Foggia.
2. I rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 3, designati con le modalità di cui all'art. 4, vengono rinnovati ogni tre anni.
3. La Consulta si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione.
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.